

PROCEDURA WHISTLEBLOWING ASSICOOP TOSCANA S.P.A.

Premessa e contesto di riferimento

Con il D.Lgs 24/2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, il legislatore ha approvato la disciplina per la protezione delle persone che segnalano violazioni di norme nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente pubblico o privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il citato Decreto, prevedendo una specifica disciplina per la protezione dei segnalanti, mira a incentivare la cooperazione dei lavoratori e, in generale, dei collaboratori degli enti (come *infra* meglio individuati) per favorire, all'interno di enti pubblici e privati, l'emersione di atti o fenomeni in contrasto con la normativa europea e nazionale.

La nuova disciplina infatti stabilisce per le società che rientrano nel suo ambito di applicazione, da un lato, l'obbligo di istituzione di un canale interno di segnalazione che preveda adeguate garanzie di riservatezza e sicurezza e, d'altro lato, la garanzia di protezione per i segnalanti mediante l'istituzione del divieto di atti di ritorsione e l'imposizione di specifiche sanzioni in caso di violazione della normativa.

Inoltre, la medesima tutela è prevista per chi, a talune condizioni – che saranno di seguito illustrate –, segnala le violazioni tramite il canale di segnalazione esterno istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o per chi effettua divulgazioni pubbliche e denunce all'autorità giudiziaria e contabile.

1. Scopo della Procedura Whistleblowing

In conformità alla suddetta normativa, Assicoop Toscana S.p.A. (di seguito anche la "Società") ha adottato il proprio canale di segnalazione interna descritto nella presente Procedura che garantisce

la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Con la presente Procedura, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs 24/2023, la Società mette a disposizione informazioni chiare sul suddetto canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché, nei successivi parr. 12, sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

La presente Procedura sarà messa a disposizione sull'Intranet Aziendale e sarà pubblicata in un'apposita sezione del sito web della Società, in modo da essere accessibile anche alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, rientrano tra le categorie dei possibili segnalanti, *infra* riepilogate.

Con la presente Procedura e l'adozione del canale di segnalazione interna, inoltre, la Società non si limita a implementare strumenti di prevenzione di eventuali condotte illecite, ma intende altresì promuovere una cultura aziendale di contrasto all'illegalità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile di tutti i dipendenti e le terze parti.

2. Soggetti che possono effettuare le segnalazioni

La Società incoraggia i propri dipendenti e le terze parti a segnalare tempestivamente comportamenti che costituiscano o possano costituire una condotta illecita e/o una violazione di Legge.

In conformità e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs 24/2023, i soggetti che posso effettuare una segnalazione sono i seguenti ("Segnalanti"):

- ✓ tutti i dipendenti della Società, compresi i lavoratori a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, in regime di somministrazione o apprendistato o che svolgono prestazioni occasionali;
- √ i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa per la Società;
- ✓ i liberi professionisti, i consulenti e i collaboratori che in base ad un contratto prestano la propria attività presso la Società;
- ✓ i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;



✓ gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le Segnalazioni possono riguardare anche fatti conosciuti:

- a) prima dell'instaurazione del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Si precisa che, in conformità alle previsioni del D.Lgs 24/2023, la tutela prevista per i Segnalanti da tale normativa, così come descritta alla lett. b) del successivo par. 10 della presente Procedura, spetta anche ai seguenti soggetti:

- i. ai facilitatori, intendendosi per tali le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- ii. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- iii. ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- iv. agli enti di proprietà della persona segnalante per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

3. Materie oggetto delle Segnalazioni

Le misure di protezione previste dalla normativa e descritte alla lett. b) del successivo par. 10 della presente Procedura si applicano ai Segnalanti e alle persone indicate al precedente par. 2 della presente Procedura se al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo della presente Procedura di cui al presente par. 3.

Non sono, quindi, sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio.

Oggetto di segnalazione alla Società devono essere informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea individuate dal D.Lgs 24/2023.

Le informazioni sulle violazioni da segnalare possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Possono essere oggetto di segnalazione (di seguito, "Segnalazione") le seguenti violazioni:

- 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza



degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

4. Fatti che NON possono essere oggetto di Segnalazione

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Procedura e quindi NON possono essere oggetto di Segnalazione le seguenti circostanze:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore
- b) le segnalazioni di violazioni che siano già disciplinate in via obbligatoria da specifiche normative indicate dal D.Lgs 24/2023 e che quindi non rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultimo decreto (ad esempio, il settore bancario e di intermediazione finanziaria)
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

5. Elementi da includere nella Segnalazione

La Società invita i Segnalanti ad effettuare Segnalazioni che siano il più possibile circostanziate così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- √ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione
- ✓ la descrizione del fatto
- ✓ le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

6. La Piattaforma dedicata per le Segnalazioni Whistleblowing

La Società ha adottato il proprio canale di segnalazione interna mettendo a disposizione una Piattaforma online, denominata WHISTELTECH, a libero accesso da parte dei soggetti destinatari della presente Procedura, appositamente dedicata per le Segnalazioni Whistleblowing (di seguito "Piattaforma") e che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La Piattaforma è raggiungibile tramite il sotto indicato link https://assicoop-toscana.whistletech.online pubblicato anche sul sito Internet della Società.



La Piattaforma è stata sottoposta a valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali - in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del Decreto Whistleblowing, - che sarà rivista ed integrata ogniqualvolta modifiche del processo possano comportare una variazione del rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

7. Modalità di invio delle Segnalazioni

Il Segnalante può inviare le proprie Segnalazioni mediante le funzionalità messe a disposizione sulla Piattaforma e di seguito descritte, che, nel rispetto dei prescritti requisiti di riservatezza, consentono sia di inviare una Segnalazione in via telematica tramite la Piattaforma stessa.

Il Segnalante potrà altresì richiedere di effettuare la Segnalazione in un incontro da fissarsi entro un termine ragionevole. In tale ultimo caso, si invita il Segnalante a fare richiesta dell'incontro mediante le funzionalità della Piattaforma, al fine di garantirne la riservatezza.

L'accesso alla Piattaforma è soggetto alla politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del Segnalante che intenda rimanere anonimo. Tuttavia, se si effettua una Segnalazione tramite dispositivi aziendali o tramite dispositivi connessi alla rete aziendale, potrebbe essere possibile l'identificazione del punto di accesso alla Piattaforma (indirizzo IP).

Pertanto, se si vuole effettuare una Segnalazione completamente anonima, occorre procedere come segue:

- o non effettuare la segnalazione da un PC o dispositivo fornito dall'azienda
- o non usare un PC o dispositivo connesso alla rete intranet aziendale
- o accedere al sistema di segnalazione direttamente copiando o scrivendo l'indirizzo URL in un browser Internet piuttosto che cliccando su un link
- o non fornire i propri dati personali.

La Società suggerisce di inviare una Segnalazione fornendo i propri dati di contatto al fine consentire ai Gestori della Segnalazione di acquisire eventuali ulteriori informazioni e svolgere quindi le indagini in modo proficuo.

Quando il Segnalante effettua una segnalazione tramite la Piattaforma, il sistema gli fornisce un codice numerico ad essa assegnato ("Ricevuta Segnalazione"), che viene generato automaticamente dal sistema stesso e che rappresenta la ricevuta della segnalazione effettuata. Il codice numerico servirà al Segnalante per accedere al canale di comunicazione sicuro della Piattaforma e alle successive comunicazioni riguardanti la Segnalazione al fine di: monitorarne lo stato di avanzamento, inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione, rispondere ad eventuali domande di approfondimento. La Piattaforma permette, infatti, di instaurare una comunicazione sicura tra segnalante e ricevente assicurando, su volontà del segnalante, l'anonimato.

Attraverso il canale informatico e quindi tramite il Software della Piattaforma il Segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare rispettando i requisiti richiesti.

In particolare, dopo aver effettuato l'accesso alla Piattaforma, il Segnalante dovrà selezionare il campo per scegliere se inviare la segnalazione in forma anonima o se in alternativa fornire i propri dati identificativi e di contatto (generalità). Successivamente il Segnalante potrà descrivere i fatti, tra le opzioni disponibili, che intende segnalare e allegare eventuale documentazione.

Il Segnalante ha anche la possibilità di effettuare la Segnalazione richiedendo, sempre tramite la Piattaforma, un incontro diretto con il Gestore.

Gli incontri diretti sono fissati, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta del Segnalante, presso la sede della Società, in locali aziendali che possano garantire la massima riservatezza e ne possono pendere parte, su richiesta del Segnalante, anche eventuali facilitatori

Gli incontri vengono documentati, previo consenso della persona segnalante, a cura del Gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.



In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

8. Gestione della Segnalazione

La Società, tenuto conto dell'organizzazione aziendale, ha adottato come gestore delle Segnalazioni la Funzione di Audit Aziendale.

Le Segnalazioni inviate tramite la Piattaforma sono ricevute dalle figure appartenenti alla Funzione Audit all'interno dell'organizzazione aziendale. Le sopradette figure, specificamente formate dalla Società, sia in materia di whistleblowing sia con riguardo alle connesse ricadute in materia di privacy, e autorizzate dalla Società stessa alla gestione del canale e delle Segnalazioni. La Società garantisce che tali figure (di seguito "Gestori") operino in autonomia e con garanzie di indipendenza nello svolgimento di tali mansioni.

Nello svolgimento di tale attività gestoria, il Gestore:

- a. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- b. dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- c. fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento inviato.

Nell'ipotesi in cui dovessero emergere situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi al momento della ricezione della segnalazione da parte del Gestore, la gestione della Segnalazione sarà data in carico all'Amministratore Delegato, anch'esso specificamente formato ed autorizzato ora per allora dalla Società alla gestione delle Segnalazioni.

Il Gestore è altresì competente per fornire le informazioni sull'utilizzo del canale di Segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, così come descritto nella presente Procedura, nonché, anche mediante rinvio a quanto previsto nel successivo par. 12, a fornire informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

9. Istruttoria e Riscontro

Una volta ricevuta la Segnalazione, il Gestore, come sopra individuato, procede preliminarmente a verificare la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per valutarne l'ammissibilità.

All'esito di tale vaglio preliminare, laddove non ricorra alcuna delle suddette condizioni, il Gestore archivia la segnalazione poiché improcedibile.

La Segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata per i seguenti motivi:

- a. contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- b. segnalazione riguardante materie non rientranti nell'ambito di applicazione della normativa whistleblowing;
- c. l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della Segnalazione con particolare riferimento alla persona del Segnalante;
- d. produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Gestore può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il sistema di comunicazione sicura della Piattaforma, o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Qualora la Segnalazione, a seguito degli approfondimenti effettuati, appaia inammissibile, il Gestore ne dichiara l'archiviazione, dandone informativa al Presidente, all'Amministratore Delegato, all'Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale. Dell'avvenuta inammissibilità è data inoltre informativa al Segnalante.



Una volta valutata l'ammissibilità della Segnalazione, i soggetti cui è affidata la gestione del canale di segnalazione avviano l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Le attività di indagine nel corso dell'istruttoria verranno svolte nel rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante meglio descritto nel paragrafo successivo della presente Procedura.

In tale fase, qualora necessario per l'accertamento dei fatti segnalati, potrà essere condiviso l'oggetto della segnalazione e richiesto il supporto di altre funzioni, sempre mantenendo e garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Al termine dell'istruttoria, il Gestore prepara una Nota finale (di seguito "Nota") contenente almeno:

- √ i fatti accertati;
- √ le evidenze raccolte;
- ✓ le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

Qualora la Segnalazione, a seguito degli approfondimenti effettuati, appaia infondata, il Gestore ne dichiara l'archiviazione, dandone informativa al Presidente, all'Amministratore Delegato, all'Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale. Dell'avvenuta archiviazione è data inoltre informativa al Segnalante.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata, il Gestore – sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente Procedura- trasmette la Nota al Consiglio di Amministrazione della Società di seguito "Organo Decisionale") fornendone informativa all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale, per opportune azioni migliorative/correttive e/o per l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari volti a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile.

L'Organo Decisionale, ricevuta la Nota, decide le opportune azioni da intraprendere sulla base del quadro normativo interno ed esterno vigente, salvo ritenga necessari ulteriori approfondimenti, nel qual caso ne richiede l'espletamento al Gestore fissando un termine di ulteriori 15 giorni lavorativi.

Nel caso in cui la Segnalazione costituisca presupposto per l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalato, qualora la contestazione sia fondata, esclusivamente, sulla Segnalazione (e non anche su risultanze degli accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, effettuati dalla Società anche a seguito della stessa) e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del Segnalante alla rilevazione della sua identità.

Qualora le risultanze della Nota redatta evidenziassero che il Segnalante ha effettuato con dolo o colpa grave una Segnalazione rivelatasi infondata, l'Organo Decisionale potrà valutare l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare a carico del Segnalante.

L'Organo Decisionale informa l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale delle azioni intraprese a seguito della Nota trasmessa dal Gestore, compresa la notizia dell'eventuale archiviazione del procedimento.

In ogni caso, all'esito dell'istruttoria, e comunque entro il sopra indicato termine di 3 (tre) mesi, il Gestore fornisce un riscontro al Segnalante relativo al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione, dando conto dell'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, dell'esito delle indagini e delle eventuali misure adottate o da adottare.



Qualora dall'attività istruttoria emerga l'esigenza di tutelare i diritti della Società innanzi all'autorità giudiziaria, il Gestore riferirà all'Amministratore Delegato affinché questi possa assumere le determinazioni del caso.

10. Tutela del Segnalante

L'intero processo deve garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante sin dalla ricezione della Segnalazione e in ogni fase successiva.

A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, la Società ha istituito una serie di meccanismi volti alla tutela del Segnalante non anonimo, prevedendo:

- a. la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante;
- b. il divieto di ritorsione nei confronti del Segnalante.

a. Obbligo di riservatezza

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non saranno rivelate senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse dal Gestore di riferimento, competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzato e istruito a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La Piattaforma garantisce inoltre la riservatezza dell'identità del Segnalante. Le credenziali assegnate dal sistema per accedere alla casella sicura di comunicazione con il Gestore sono conosciute solo dal Segnalante. Solo il Gestore può accedere al contenuto della Segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Analogamente, nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, si potrà rivelare l'identità del Segnalante solo previa acquisizione del consenso espresso dello stesso.

In entrambi i suddetti casi, oltre all'acquisizione del consenso del Segnalante, sarà dato comunque avviso al Segnalante stesso, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante. Resta salvo il diritto della Società di denuncia dei fatti innanzi all'Autorità Giudiziaria.

b. Divieto di ritorsione

La Società assicura al Segnalante la protezione contro ogni atto di molestia, ritorsione o discriminazione per motivi legati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione fatta in buona fede. È vietato qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione nei confronti sia del Segnalante sia delle persone indicate nell'ultimo par. del precedente par. 2 della presente Procedura.

Si intende per ritorsione, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.



La tutela prevista dalla normativa e riportata nel presente paragrafo si applica anche alle Segnalazioni anonime, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Qualora fosse accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla presente lettera b) non sono garantite e al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

I Segnalanti e le persone indicate nell'ultimo paragrafo del precedente par. 2 delle presenti Procedura possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito

11. Trattamento dati e conservazione delle Segnalazioni

Il trattamento dei dati personali degli interessati ai fini della gestione delle Segnalazioni è effettuato dalla Società, quale Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento 679/2016 (GDPR).

Il trattamento sarà condotto nel rispetto del principio di minimizzazione e, pertanto, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 24/2023, esclusivamente dai Gestori, quali soggetti espressamente autorizzati e istruiti dal Titolare per la gestione del canale di segnalazione ai sensi dell'art. 29 del GDPR, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del GDPR.

La Società ha inoltre provveduto ad effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati con riferimento ai trattamenti connessi alla gestione delle Segnalazioni e ha quindi individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati.

Inoltre, la Società ha provveduto a disciplinare il rapporto con il fornitore della Piattaforma informatica ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Procedura di segnalazione, nel rispetto dei suddetti obblighi di riservatezza e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

Per maggiori dettagli in merito al trattamento dei dati, si rinvia all'informativa privacy completa, allegata alla presente Procedura.

Tale informativa viene in ogni caso fornita al Segnalante sulla Piattaforma nel processo per l'invio della Segnalazione, prima dell'invio della stessa.

12. Informazioni in merito al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC

ANAC attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni esterne devono essere trasmesse solo all'ANAC quale unico ente competente alla loro gestione. Il portale informatico per l'invio delle Segnalazioni esterne ad ANAC è disponibile al seguente al link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing e le istruzioni per inviare le Segnalazioni e tutte le informazioni sulla Procedura e la gestione delle Segnalazioni da parte dell'autorità sono disponibili al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione.



Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- b) il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna secondo le modalità stabilite nella presente Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

13. Aggiornamento della Procedura

La Procedura e la Piattaforma saranno oggetto di aggiornamento periodico in modo da assicurare il costante allineamento alla normativa e in ragione dell'evoluzione dell'operatività e organizzazione aziendale.

14. Diffusione e pubblicazione della Procedura

Al fine di incentivare l'uso del sistema interno di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della Legalità, la presente Procedura è pubblicata nella sezione "Whistleblowing" della rete Intranet della Società dedicato ed accessibile a tutti i dipendenti e collaboratori di Agenzia.

La stessa Procedura è pubblicata in altrettanta sezione "Whistleblowing" sul sito Internet della Società.

Allegati:

1) Informativa sulla tutela dei dati personali